SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati » **(2068)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 455, 457, 458 e *passim*
AVELLONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 458, 460
de' COCCI (*DC*) 460, 461
FOSCHI (*DC*) 465
FRAGASSI (*PCI*) 456, 458
PETRONIO (*PSI*), *relatore alla Commissione* 457, 458, 460 e *passim*
PISTOLESE (*MSI-DN*) 461
POLLIDORO (*PCI*) 464, 465
ROMANÒ (*Sin. Ind.*) 460, 461

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati » (2068)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati ».

Nella seduta del 23 febbraio ultimo scorso, quando iniziammo l'esame del provvedimento, il senatore Fragassi chiese il rinvio del seguito della discussione per dar tempo al Gruppo comunista di approfondire alcuni problemi e di esaminare i tre emendamenti presentati dal relatore, senatore Petronio, riguardanti: il primo l'articolo 6, il secondo

un articolo aggiuntivo all'articolo 8 ed il terzo una nuova norma finale all'articolo 9.

F R A G A S S I . Il Gruppo comunista è perfettamente d'accordo su un adeguamento della legislazione sulle essenze agrumarie basato su disposizioni che calzino rispetto alla reale situazione odierna, ritenendo la legislazione in vigore antiquata ed in contrasto con le nuove realtà, sia produttive che di mercato. Inoltre, l'attuale legislazione contrasta stridentemente, come leggiamo anche nella relazione al disegno di legge, con provvedimenti adottati dall'Alta Corte di giustizia della CEE nei confronti della tassa sulla certificazione, rilasciata dai laboratori per il controllo analitico obbligatorio sui prodotti agrumari destinati alla esportazione.

La tassa sull'esportazione sancita dalle norme del regio decreto-legge n. 1591 del 1936 forse poteva andar bene in quel regime ed in quella situazione di mercato ma oggi no. Inoltre il persistere di una siffatta legge ha portato a gravi penalizzazioni dell'Italia nel settore delle esportazioni di essenze agrumarie, passando così da livelli di privilegio a livelli di subordinazione, in quanto un tempo le nostre esportazioni coprivano il mercato estero per la quasi totalità. E questo non solo per la disparità di trattamento che subisce il nostro prodotto sia rispetto al concorrente estero, per il quale è del tutto libera la commercializzazione, sia rispetto all'esportatore italiano di oli essenziali non agrumari, non soggetti ai vincoli cui sono soggetti quelli agrumari. Credo, infatti, che la disparità si sia verificata anche riguardo alla stessa qualità del prodotto e sia stata generata dal fatto che la tecnologia e le materie prime di paesi concorrenti con il nostro sono superiori, sebbene noi abbiamo insegnato loro le tecniche produttive ed il modo di produrre tali essenze, come affermava in Sottocommissione il direttore della Stazione sperimentale di Reggio Calabria, facendo l'esempio dell'Argentina, dove egli stesso si era recato per portare il nostro contributo alla crescita di questa produzione: l'Argentina, infatti, nel 1959 esportava solo una tonnellata di essenze agrumarie, oggi ne esporta ben cinquecento tonnellate!

Di tutto questo il Governo si accorge solo oggi, consentendo così il consumarsi dei vantaggi da noi acquisiti che finiscono col tramutarsi in gravi svantaggi, rendendo difficile o quanto meno ritardata una ripresa del settore.

L'eliminazione di alcuni vincoli, la qualità del prodotto e la sua trasparenza sono elementi stimolanti di penetrazione nei mercati esteri per un riequilibrio della concorrenza nella esportazione, ma questo presuppone in primo luogo una crescita e un adeguamento degli impianti industriali rispetto a tale politica e una qualificazione del prodotto; in secondo luogo, un rinnovamento della stazione sperimentale di Reggio Calabria, sia in strutture che in attrezzature.

Va risolto il problema dei dipendenti di questo centro sperimentale, molto importante, che si interessa della sperimentazione non solo nel campo dell'analisi ma anche del prodotto stesso. La disparità di trattamento e di inquadramento di tali dipendenti non va solo a discapito dello stesso personale ma, credo, anche della sua produttività e funzionalità, essendo essi — come tutti sanno — per una parte dipendenti dello Stato e per l'altra dipendenti della stessa stazione sperimentale.

Vi è poi il problema dei finanziamenti a questo centro, problema che non viene affrontato — come invece sarebbe necessario — nel presente disegno di legge. Questa stazione ha sopravvissuto infatti con i contributi dei produttori di essenze agrumarie, contributi che verranno a mancare se questo disegno di legge sarà approvato. Occorre quindi una copertura, essendo peraltro il bilancio della stazione abbastanza magro: 260 milioni all'anno quando c'erano i contributi per il rilascio delle certificazioni di analisi; ora che vengono a mancare questi, il bilancio si riduce ancora di più e, se già in precedenza, tolte le spese per gli stipendi, non era sufficiente per apportare dei miglioramenti sia in attrezzature che in personale, adesso mette a disposizione ben poco per la ricerca e la sperimentazione. Si noti

poi che, delle entrate, solo 5 milioni annui provengono dal Ministero dell'industria e che la Regione e gli altri enti, addirittura, non danno alcun contributo a questo centro così importante. A tal proposito presenteremo un ordine del giorno.

Allora, a monte dei problemi del controllo e della commercializzazione, si devono affrontare questioni molto importanti che riguardano la produzione e la qualità del prodotto per essere competitivi con la concorrenza degli altri paesi. Un tempo eravamo produttori del 90 per cento delle essenze agrumarie, oggi di solo circa il 13 per cento, avendo altri paesi aumentato produzione e qualità, e quindi essendo diventati potenziali ed agguerriti concorrenti. Siamo costretti a distruggere agrumi perchè non competitivi (l'altro anno, per esempio, è stato distrutto un milione di quintali di limoni, che servono anche per la produzione di essenze), mentre altri paesi esportano in Italia agrumi e loro derivati (succhi, essenze, eccetera), il che significa che la loro qualità è superiore alla nostra e che non siamo riusciti ad adeguarci.

Non mancano alla stazione sperimentale di Reggio Calabria laboratori attrezzati con nuove tecnologie e personale altamente qualificato, ma occorre: sviluppare il settore della ricerca pura e applicata con finanziamenti adeguati; coordinare la ricerca con scambi di esperienze anche con l'estero e rendere possibile l'utilizzo da parte della stazione sperimentale delle università, degli enti regionali e delle associazioni di produttori. Credo si ponga anche il problema di una aggregazione delle produzioni, superando così l'eccessiva frantumazione che esiste oggi.

Bisogna, infine, dare attuazione alla politica di settore prevista dalla legge « quadrifoglio » per quanto riguarda il settore agrumario.

Questi, credo che siano alcuni degli elementi fondamentali per dare impulso positivo alla agrumicoltura e alla sua trasformazione, per rendersi competitivi sui mercati, primo fra tutti quello italiano.

Per quanto riguarda gli emendamenti del relatore devo dire che il primo, quello che prevede la sostituzione, all'articolo 6, della dizione: « dieci chilogrammi » con l'altra: « un chilogrammo » di essenza o di essenza concentrata, mi sembra sia molto restrittivo. Nell'altro emendamento, articolo 8-*bis*, che riguarda le sanzioni amministrative nei confronti dei produttori di essenze che contravvengono alle disposizioni legislative, si parla della competenza ad irrogare tali sanzioni da parte del prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione. Tenuto conto delle competenze regionali, proporrei di affidare tale compito al presidente della Regione.

Circa la norma finale di cui all'articolo 9 sono d'accordo con l'emendamento presentato dal relatore relativo alle disposizioni sulle esportazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione.* Desidero semplicemente dire che molte delle osservazioni fatte dal collega Fragassi mi trovano consenziente; in particolare quella relativa ai finanziamenti da parte dello Stato nei confronti della stazione sperimentale di Reggio Calabria, che sono assai scarsi, mentre sono addirittura nulli i finanziamenti da parte della Regione. Faccio mia questa osservazione perchè ritengo che da parte del Governo debba porsi il problema del finanziamento e del potenziamento di questa stazione sperimentale perchè essa possa operare in termini di dinamismo maggiore di quanto sia finora avvenuto per le note difficoltà organizzative. Aggiungo che la necessità di intervenire in questa direzione discende proprio dal fatto che il Parlamento si accinge, varando il presente disegno di legge, a creare le auspicate, necessarie, nuove condizioni di mercato, a supportare le quali può contribuire la stazione sperimentale di Reggio Calabria quale punto di ricerca e anche di controllo.

Vorrei precisare che l'emendamento da me proposto all'articolo 6, tendente a so-

stituire alla dizione: « dieci chilogrammi » quella: « un chilogrammo », è dettato dalla preoccupazione che, rimanendo fermo il limite di dieci chilogrammi, sia pure involontariamente, si possano creare le condizioni per esportare attraverso contenitori di peso inferiore a tale limite quantitativi notevoli e non definiti di prodotto, sia pure sotto la dizione di « campione ».

Ritengo perciò opportuno ridurre il peso previsto da dieci chilogrammi a un chilogrammo, o anche a due, tre chilogrammi se la Commissione ritiene eccessiva la mia proposta. L'importante è che tutti concordiamo sul concetto che è alla base del mio emendamento. In alternativa, si potrebbe ad esempio disporre che questi quantitativi minimi, dovendo essere usati come campioni, portino un'etichetta che non li renda commerciabili.

Per quanto riguarda l'articolo 8-*bis*, è stato proposto dal senatore Fragassi di sostituire alla dizione « il prefetto della provincia » l'altra: « il presidente della Regione ». Sarebbe opportuno che venisse chiarito di chi è la competenza, e voglio comunque sottolineare che, proponendo il prefetto nel mio emendamento, non intendevo valorizzare le prefetture sul piano istituzionale al di là delle loro definite attribuzioni. A mio avviso la competenza per le sanzioni amministrative è del prefetto, ma se dovessimo verificare che appartiene al presidente della Regione, non avrò alcuna difficoltà a correggere il mio emendamento.

F R A G A S S I . Oppure, potremmo far riferimento agli uffici preposti.

P R E S I D E N T E . Le regioni non hanno competenze riguardo al commercio estero e alle industrie, non hanno uffici e personale competente.

A V E L L O N E , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'ufficio legislativo del Ministero ha suggerito la dizione: « prefetto »; quindi deve intendersi che l'autorità competente sia, appunto, il prefetto.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione.* Concludendo, vorrei far rilevare al collega Fragassi che l'indicazione della prefettura consegue ai princìpi sanciti nella nostra legislazione e non è un'interpretazione di ispirazione antiregionalista che privilegi le prefetture rispetto alla regione e, quindi, al presidente della giunta regionale.

A V E L L O N E , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, desidero soltanto aggiungere pochissime considerazioni a quelle già svolte dal relatore. Mi preme innanzitutto sottolineare che la già rilevata inadeguatezza della normativa che regola la materia, la mutata situazione economica nazionale ed internazionale che trova l'esportatore italiano non più nella posizione vantaggiosa di quasi monopolio di cui godeva un tempo, giustificano un notevole stato di malessere nella categoria degli operatori economici, soprattutto esportatori, interessati alla commercializzazione delle essenze agrumarie e loro derivati.

Era necessario, quindi, procedere ad una profonda revisione di tutta quella parte della normativa che apertamente contrasta con il progredire della tecnologia o che costituisce comunque una remora ad un sano e corretto sviluppo delle attività industriali e commerciali.

Il presente provvedimento, di conseguenza, mira ad una regolamentazione che, eliminando le disposizioni antiquate, consenta una maggiore rispondenza e conformità alla realtà economica attuale e ai princìpi della Comunità europea.

Il senatore Petronio ha ricordato le principali caratteristiche del provvedimento, che riguardano in particolare: la specificazione, sotto l'aspetto qualitativo, dei vari tipi di oli essenziali; la limitazione del controllo obbligatorio a particolari prodotti, quali le essenze agrumarie, le essenze concentrate e l'essenza di bergamotto; la gratuità delle analisi obbligatorie in aderenza alle norme CEE; l'indicazione dei laboratori espressamente autorizzati e la previsione di

un'apposita procedura per l'eventuale istituzione di altri.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal relatore, mi preme soffermarmi sull'articolo 6 del disegno di legge che impone per le essenze agrumarie e quelle concentrate l'obbligatorietà, per l'esportazione, di un certificato di analisi che ne garantisca la purezza.

L'obiettivo primario di questa norma è rivolto a tutelare e mantenere elevato il prestigio degli oli essenziali agrumari nel mondo; infatti, alcuni di essi posseggono caratteristiche chimico-fisiche e soprattutto organolettiche che nessuna industria esistente nelle diverse regioni agrumarie è stata ancora in grado di riprodurre, soprattutto per carenze insite nella materia prima utilizzata. Le essenze che si ricavano dai frutti del nostro Mezzogiorno non sono infatti riproducibili, perchè essi contengono delle sostanze estremamente particolari che, appunto, ne caratterizzano l'essenza.

L'emendamento proposto dal relatore all'articolo 6 circa l'obbligatorietà della certificazione per gli oli essenziali fino ad un chilogrammo, mi pare che sia in sintonia con quanto ho detto poc'anzi. Infatti, poichè in atto vengono utilizzati per l'esportazione contenitori con un peso di circa 12,50 chilogrammi, l'esportatore potrebbe sottrarsi all'obbligatorietà della certificazione prevista diminuendo il peso del contenitore, portandolo, ad esempio, a dieci chilogrammi, con una differenza, tutto sommato, non molto rilevante. Disporre il peso minimo di un chilogrammo ci assicura che il prodotto esportato sia perfetto e in linea con l'aspettativa degli importatori rispetto a questo particolare prodotto meridionale.

In riferimento poi al suggerimento contenuto nel parere espresso dalla Commissione agricoltura circa l'opportunità « ai fini di una » — leggo testualmente — « necessaria chiarezza operativa del settore che vengano indicati esplicitamente i testi normativi abrogati dal nuovo provvedimento », propongo un emendamento sostituitivo dell'articolo 9 che recita:

« Gli articoli 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1897, n. 378, e 7 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, sono abrogati.

È abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge ».

Infatti la previsione, nell'ambito della stessa normativa, di disposizioni concernenti oltre che l'esportazione anche la produzione, il deposito e il commercio delle essenze agrumarie rende impossibile l'abrogazione espressa di molte norme attinenti alla materia che il disegno di legge al nostro esame si propone di disciplinare.

La nuova formulazione dell'articolo 9 individua invece precisamente le norme che riguardano soltanto l'esportazione, mentre si rinvia ad una normativa di carattere generale l'individuazione di tutte le altre disposizioni di legge.

P R E S I D E N T E . Al primo comma dell'articolo 6 l'emendamento del relatore propone di sostituire alla dizione: « dieci chilogrammi », l'altra: « un chilogrammo » di essenza o di essenza concentrata. Vorrei domandare, sia al relatore che al Governo, se lo scopo è quello di proteggere un prodotto destinato all'esportazione con un certificato di analisi che ne garantisca la purezza. Se questo è lo scopo, infatti, non vedo perchè dobbiamo far questo quando il prodotto è destinato all'esportazione e non anche quando viene venduto nel nostro paese; non vi è ragione che il cittadino italiano debba essere meno protetto del cittadino di un'altra nazione.

Date queste premesse risulterebbe chiara la necessità di portare la capacità dei contenitori a un chilogrammo o a due chilogrammi. A questo punto, però, perchè non dire semplicemente — come riportato nel secondo comma dell'articolo stesso — che: « L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati, idonei a mantenere costanti le proprietà chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci », sopprimendo le parole « a stagno » come suggerito dalla 9ª Commissione?

Certo anche così possono verificarsi inconvenienti perchè la nuova dizione si può prestare, a sua volta, a delle scorrettezze. Infatti si possono fare cento contenitori da un chilogrammo senza protezione e spedirli, perchè il contenitore riveste poca importanza.

Dovremmo stabilire, allora, che tutte le essenze devono avere il loro certificato, come si fa per le acque minerali (ogni acqua minerale ha, infatti, sull'etichetta, la sua certificazione). Non riesco infatti a capire perchè, facendo dei contenitori al di sotto dei due o tre chilogrammi, questi non debbano avere la loro certificazione valida sia per l'interno che per l'estero.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha dichiarato che la confezione di un chilo o minore di un chilo evita che si facciano trucchi, come potrebbe accadere con confezioni di peso superiore. Perchè dobbiamo ricorrere a questo artificio quando oggi, con i moderni sistemi di impacchettatura (metallica o di altro genere), si possono fare stampigliare obbligatoriamente i certificati di purezza?

A V E L L O N E , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Se riteniamo obbligatoria la certificazione, tutti i contenitori devono averla; inoltre devono essere cambiati i metodi di controllo: invece di fare il controllo sul recipiente, si potrebbe fare sul serbatoio.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione.* Si può anche sigillare il serbatoio, ma allora il sigillo deve essere posto anche sul contenitore, perchè questo darebbe la garanzia che è stato effettuato il controllo e che c'è una certificazione di purezza; se così fosse, dunque, si dovrebbero certificare anche i contenitori al di sotto del chilogrammo, anche la boccettina. A questo punto diventa però tutto antieconomico.

P R E S I D E N T E . A me sembra allucinante che per l'esportazione di tonnellate di essenze si debba fare il controllo su ogni contenitore, sia esso di un litro di concentrato o di dieci litri.

de' C O C C I . Potremmo lasciarlo alla discrezionalità dell'organo amministrativo.

R O M A N O ' . Se noi non precisiamo il volume, si potrà scegliere la volumetria più economica per il controllo. Noi non dobbiamo precisare di quale misura dovrà essere il contenitore; lo stabiliranno gli organi competenti, come avviene per l'acqua minerale, senza precisare la grandezza.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione.* Penso sia la cosa migliore ; in tal modo, infatti, il princìpio è salvo.

R O M A N Ò . In definitiva, a noi interessa che il contenuto sia garantito.

P R E S I D E N T E . Soffermiamo la nostra attenzione sull'esportazione. Se noi dicessimo che qualsiasi quantitativo di essenza o di essenza concentrata destinata all'esportazione deve essere accompagnata da un certificato di analisi che ne garantisca la purezza, senza specificare il quantitativo, quale sarebbe il parere del relatore e del Governo al riguardo?

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione.* Sarei d'accordo.

A V E L L O N E , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sarei d'accordo anch'io.

P R E S I D E N T E . Ricordo che al secondo comma dell'articolo 6, accogliendo la proposta suggerita dalla Commissione agricoltura nel suo parere, dovremmo eliminare le parole « a stagno », in quanto esse indicherebbero una forma di sigillo ormai superata. Lasciando, invece, solo il termine « sigillati », ciò significherebbe attuare tale sistema secondo le tecniche più moderne. In

sede di esame dell'articolo 6 mi riservo, comunque, di presentare un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

R O M A N Ò . L'articolo 6 del disegno di legge è il primo dove si parla di esportazione; infatti, prima si parla di commercializzazione.

P R E S I D E N T E . I primi quattro articoli danno la descrizione dei quattro tipi di essenze considerati.

R O M A N Ò . No, non ne danno solo la descrizione, perchè l'articolo 3 dice: « Per la sua commercializzazione, l'essenza distillata deve recare sulle confezioni la denominazione ... »; ossia fa distinzione tra commercializzazione ed esportazione. Se viene affermato questo è chiaro che il provvedimento garantisce l'esportazione, ma non la commercializzazione in generale.

Se si eliminasse allora il termine « esportazione » e ci si limitasse a parlare di commercializzazione, cosa cambierebbe? Anche i prodotti che vanno all'interno, infatti, devono essere garantiti! Io propongo che il termine « esportazione » venga eliminato perchè il termine « commercializzazione » comprende anche quello di esportazione.

d è C O C C I . Mi sembra che avesse ragione il relatore quando diceva di non modificare un testo che è stato elaborato e studiato di comune accordo . Delle osservazioni fatte mi sembra comunque abbia particolare fondamento quella riguardante il quantitativo. Quindi, o lasciamo l'articolo così come è oppure lo modifichiamo soltanto per quanto riguarda l'indicazione della quantità; ciò, ripeto, per non modificare troppo il testo sottoposto al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Questo era già stato deciso. Devo dire, comunque, che non c'è differenza tra commercializzazione all'interno ed esportazione, perchè nell'ultimo comma dell'articolo 6 si precisa che le essenze commerciali possono essere esportate senza certificato, anche se non capisco la ragione di ciò, perchè tutto andrebbe protetto sia all'interno che all'esterno.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione.* Intervengo per fare una brevissima osservazione. La risposta a tutte le domande poste dal Presidente e dagli altri colleghi era stata già da me fornita ed è stata ribadita poco fa dal sottosegretario Avellone a proposito dell'emedamento all'articolo 9. Ci troviamo di fronte ad una infinità di norme vecchissime, superate, che riguardano un prodotto messo in commercio in quantità estremamente limitata.

Secondo quanto dicono gli esperti (sono gli unici dati che possediamo, non esistono statistiche ufficiali) il commercio interno di essenze riguarda semplicemente il 5-6 per cento del tutto. Ne consegue che, per non far morire questa industria, occorre creare norme che privilegino l'esportazione, superando i notevoli ritardi accumulati nel tempo.

È alla luce di questa considerazione che ritiro l'emendamento da me presentato all'articolo 9, tendente ad abrogare le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 378, nel regio decreto 15 luglio 1906 n. 483, e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Concordo infatti con l'emendamento sostitutivo presentato allo stesso articolo 9 dal Governo la cui dizione, più precisa di quella da me usata, si riferisce soltanto a tutto ciò che riguarda le esportazioni delle essenze agrumarie. Il che è in armonia con quanto affermato nel corso del dibattito e non impedisce peraltro che, in una fase successiva, si riveda tutto il complesso delle citate norme, comprese quelle che riguardano il limitato mercato interno.

P I S T O L E S E . Mi sembra, signor Presidente, che il testo dell'articolo 6, con le modifiche indicate, sia sufficiente a raggiungere gli scopi prefissati dal disegno di legge, anche se la preoccupazione giustamente sollevata dal relatore per quanto ri-

guarda le esportazioni indubbiamente sussista.

Però si potrebbe, a mio giudizio, ovviare a questo pericolo inserendo una norma sanzionatoria. Con i primi tre articoli indichiamo come deve essere classificata questa merce: ma se il produttore non rispetta la classificazione cosa succede? *Quid iuris?* Se con i primi tre articoli abbiamo definito come devono essere le essenze, come devono essere denominate e cosa devono rappresentare è chiaro che, sia pure con una indagine per campione, bisogna stabilire una responsabilità nel caso di inadempienza del produttore. E questo indipendentemente dal problema dell'esportazione, per la quale occorre un certificato doganale che attesti la qualità della merce, secondo un principio generale che vige nei rapporti commerciali con gli altri stati.

Dunque l'articolo 6, secondo me, va bene: basterebbe ovviare al pericolo che la merce buona vada all'estero e la cattiva rimanga in Italia con una norma sanzionatoria nei confronti dei produttori che non si attenessero alle norme dei primi tre articoli per quanto riguarda il commercio interno e alle norme dell'articolo 6 per quanto riguarda il commercio estero. Altrimenti facciamo un'affermazione che rimane sulla carta ma che non può essere veramente normativa, se è vero, come ci hanno insegnato all'università, che non esiste legge senza coazione.

P R E S I D E N T E . L'osservazione che lei fa è già stata recepita dal relatore, il quale ha preannunciato la presentazione di un articolo 8-*bis* dal titolo: « Sanzioni amministrative ».

Desidero dire che permangono in me perplessità, proprio alla luce di quanto sottolineato circa l'importanza delle esportazioni in questo settore, riguardo all'ultimo comma dell'articolo 6, laddove si consente la mancanza di certificazione per le essenze « distillate » e « commerciali » esportate. Comunque, per ora, accontentiamoci della certificazione su tutti gli altri tipi di essenze.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

(*Essenze agrumarie*)

Per « essenze » degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.

L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione « essenza » seguita dal nome del frutto da cui deriva.

È approvato.

Art. 2.

(*Essenze concentrate*)

Per « essenze concentrate » degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile.

Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte (« deterpenate », « desesquiterpenate », « concentrate »).

È approvato.

Art. 3.

(*Essenze distillate*)

Per « essenze distillate » degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti per distillazione, in corrente di vapore e sotto vuoto, dalla scorza fresca del frutto.

Per la sua commercializzazione, l'essenza distillata deve recare sulle confezioni la denominazione « essenza distillata » seguita dal nome del frutto da cui deriva.

È approvato.

Art. 4.

(*Essenze commerciali*)

Per « essenze commerciali » degli agrumi si intendono tutte le altre essenze che non presentino i requisiti indicati negli articoli precedenti.

È approvato.

Art. 5.

(*Oli essenziali*)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, in luogo della denominazione « essenza » può essere impiegata quella di « olio essenziale ».

Art. 6.

(*Esportazione di essenze*)

Qualsiasi quantitativo superiore ai dieci chilogrammi di « essenza » o a un chilogrammo di « essenza concentrata », con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza.

L'essenza e l'essenza concentrata destinata all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati a stagno, idonei a mantenere costanti le proprietà chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci.

Le essenze « distillate » e « commerciali » possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.

A questo articolo, tenendo conto della proposta della 9ª Commissione di sopprimere le parole: « a stagno », e degli orientamenti emersi dal dibattito, presento il seguente articolo sostitutivo:

Art. 6.

(*Esportazione di essenze*)

Qualsiasi quantitativo di « essenza » o di « essenza concentrata », con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza.

L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati, idonei a mantenere costanti le proprietà chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci.

Le essenze « distillate » e « commerciali » possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(*Certificati di analisi*)

I laboratori autorizzati a rilasciare gratuitamente i certificati di cui all'articolo 6 sono:

il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette;

la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

il laboratorio chimico della Camera di commercio di Messina.

Al rilascio gratuito dei certificati di analisi concernenti l'essenza di bergamotto destinata all'esportazione è autorizzata la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Altri laboratori possono essere autorizzati a rilasciare i certificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i metodi ufficiali di analisi e sono individuati i caratteri chimico-fisici ed organolettici es-

senziali atti a costituire base di riferimento per la valutazione della purezza di ciascuna partita da analizzare.

Ricordo che a questo articolo la Commissione agricoltura ha richiesto l'inclusione, nel primo comma, del laboratorio chimico della Camera di commercio di Palermo. Presento pertanto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, il riferimento al « laboratorio chimico della Camera di commercio di Palermo ».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 8.

(*Limiti di applicazione della legge*)

La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie nè, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, all'essenza di bergamotto.

È approvato.

Il relatore, senatore Petronio, ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8-*bis*.

(*Sanzioni amministrative*)

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.

La sanzione è irrogata dal prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Il senatore Fragassi ha proposto che le sanzioni amministrative di cui a tale articolo vengano irrogate dal presidente della Regione anzichè dal prefetto.

Essendo stato chiarito nel corso del dibattito che, per mancanza di competenze specifiche della Regione, la sola autorità che può irrogare queste sanzioni è il prefetto, non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo 8-*bis* nel testo proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 9.

(*Norma finale*)

Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Ricordo che il relatore ha ritirato l'emendamento aggiuntivo proposto a tale articolo, concordando con il nuovo testo sostitutivo dell'intero articolo 9 proposto dal sottosegretario Avellone, di cui do lettura:

Art. 9.

(*Norma finale*)

Sono abrogate le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 378, nel regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

P O L L I D O R O . Signor Presidente, vorrei proporre un ordine del giorno riguardo ad un punto che è già stato posto in rilievo nel corso della discussione gene-

rale (in particolare dal senatore Fragassi) e dal relatore.

La verità è che perfino in un settore come quello agrumario, in cui abbiamo una esperienza credo di qualche migliaio di anni, siamo riusciti a diventare non competitivi rispetto a paesi che sono entrati nel mercato soltanto negli ultimi anni. Questa considerazione si deve collegare a quanto osservato dal senatore Fragassi e dal relatore ma, a mio avviso, non rilevato adeguatamente dal Governo: cioè, che le nostre stazioni sperimentali non sono in grado di garantire quell'efficienza e assistenza alle imprese necessarie per riportarle al livello di competitività precedente.

Anche se non possiamo introdurre in questa sede una norma in tal senso, mi sembra tuttavia opportuno impegnare il Governo ad assumere un atteggiamento tale da garantire un congruo finanziamento a favore di queste stazioni sperimentali.

A tal fine, a nome del Gruppo comunista, propongo il seguente ordine del giorno, firmato dai senatori Fragassi, Cortesi e Bondi, e sottoscritto anche dal senatore Romanò del Gruppo della sinistra indipendente:

« La 10ª Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a predisporre un congruo finanziamento delle stazioni sperimentali per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, per metterle nelle condizioni ottimali per la ricerca e la sperimentazione nel settore agrumario allo scopo di migliorare la nostra produzione e di favorire le nostre esportazioni ».

(0/2068/1/10)

P R E S I D E N T E . Senatore Pollidoro, lei mi mette in una condizione di particolare difficoltà perchè, a norma di Regolamento, gli ordini del giorno vanno presentati prima o durante la discussione generale, prima comunque del passaggio agli articoli.

Mi sembra ad ogni modo di poter rilevare che nel corso del dibattito sia emerso il riconoscimento unanime, da parte della Commissione, della necessità di regolamentare anche la parte di commercializzazione interna del prodotto, avendo constatato che le stazioni sperimentali non sono adeguatamente finanziate e all'altezza di svolgere i compiti loro assegnati.

Ritengo perciò che l'intera Commissione si possa associare alle valutazioni da lei svolte, ritenendo che il provvedimento al nostro esame, che disciplina l'esportazione, debba essere seguito il più presto possibile da una regolamentazione dell'intero settore delle essenze agrumarie e dei loro derivati e che a tal fine le stazioni sperimentali vadano potenziate ed adeguatamente finanziate.

P O L L I D O R O . Alla luce di queste precisazioni non insisto sull'ordine del giorno.

F O S C H I . Il Gruppo della democrazia cristiana concorda con quanto detto dal Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI